

Interrogazione: spazi verdi per i nostri figli

I Verdi di Mendrisio chiedono come sia stato concretizzato nel nostro Comune l'art. 27 della Legge edilizia cantonale, ai sensi del quale **"I proprietari di stabili di abitazione con più di cinque appartamenti devono creare sulla proprietà privata sufficienti aree di svago, soleggiate e discoste dal traffico, da destinare durevolmente a tale scopo"**[1].

In effetti in quasi ogni palazzo si può facilmente prevedere un'area di svago per i bambini e gli adulti. Sarebbe sufficiente non tollerare l'attribuzione in diritto esclusivo degli spazi verdi agli appartamenti del piano terra (nel caso in cui è stata edificata una proprietà per piani).

Le stesse NAPR prevedono l'obbligo di realizzare aree di svago accessibili a tutti gli utenti dell'edificio. Un'interpretazione sistematica della legislazione cantonale e di quella comunale ci induce a pensare che le aree verdi, per essere definite tali, devono permettere realmente lo svago. E per svago si deve pensare, in primo luogo, alla possibilità per i bambini di correre, giocare fisicamente e stare all'aria aperta.

Ovviamente se si tollera la destinazione abitativa con uso esclusivo dei giardini al piano terra, ciò non è fattibile.

Chiediamo dunque:

1. A prima vista, a Mendrisio queste disposizioni non sono state applicate con rigore. Qual è la ragione? Sono messi in atto dei controlli?
2. A quanto ammontano i contributi sostitutivi prelevati negli ultimi dieci anni?
3. A quanto ammonta il prezzo al metro quadro per ottenere l'esenzione?
4. Con questi contributi il Comune ha previsto l'esproprio di aree private?
5. È possibile procedere ad una verifica degli abusi e ad un prelievo laddove la conversione non è più possibile?

Con osservanza,

Claudia Crivelli Barella

Tiziano Fontana

Andrea Stephani

[1] Art. 27 LE 1 I proprietari di stabili di abitazione con più di cinque appartamenti devono creare sulla proprietà privata sufficienti aree di svago, soleggiate e discoste dal traffico, da destinare durevolmente a tale scopo.

2 Ove sia possibile, devono essere create aree di svago che servono contemporaneamente a più stabili di abitazione.

3 Se la creazione di aree di svago private è oggettivamente impossibile, i proprietari sono tenuti a corrispondere al Comune un adeguato tributo da destinare alla formazione di aree di svago pubbliche.

4 Il regolamento stabilirà le direttive circa l'applicazione di queste norme.

Art. 10 RLE 1 Alla domanda deve essere allegato un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore.

2 Il piano può essere sostituito da un rilievo eseguito da un geometra o dal progettista, quando non esista una mappa aggiornata.

3 Il piano deve specificare: ... le aree riservate per il gioco dei bambini e per i posteggi.

Art. 12 RLE 1 I progetti devono comprendere i seguenti piani: ...e) il piano delle sistemazioni esterne, comprendente in particolare i dettagli degli accessi alle strade pubbliche, dei posteggi e delle aree di svago.